



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **13550/2024** del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: *opposizione a precetto*

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Manzi (C.F. *C.F._1*), in virtù di procura in atti;

opponente

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) e *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Vaccaro (C.F. *C.F._4*) e Bruno Spagna Musso (C.F. *C.F._5*), in virtù di procura in atti

opposto

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' *Controparte_3* spiegava opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 15.05.2024, a mezzo del quale *Controparte_1* e *CP_2* [...] intimavano il pagamento di euro 15.320,25, in virtù della sentenza n. 4020/2024-R.G.n. 16466/2023 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata il 15.05.2024.

In particolare, l'azienda ospedaliera, precisando che sia il titolo esecutivo che l'atto di precetto le erano stati notificati in data 15.05.2024, eccepiva il mancato rispetto del termine dilatorio ex art. 14 del D.l. 669 del 1996 e ss.mm.ii., non avendo i procedenti atteso lo "*spatium deliberandi*" di 120 giorni dalla notifica della sentenza prima di preannunciare, e quindi intraprendere, l'azione esecutiva. Conseguentemente, deduceva la nullità dell'atto di precetto avversato e, in via preliminare, chiedeva

di sospenderne l'efficacia esecutiva; nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dello stesso, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.

Si costituivano **Controparte_1** e **CP_4** deducendo l'inapplicabilità alle **Controparte_5** [...] del termine di cui all'art. 14 del D.l. 669/1996, trattandosi di enti pubblici di natura economica e dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Inoltre, adducevano che, in ogni caso, al momento della presente opposizione, il suddetto termine era comune spirato. Pertanto, chiedevano di rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.

All'udienza del 12.11.2024, parte opponente precisava, altresì, che avverso la sentenza n. 4020/2024-R.G.n. 16466/2023 pendeva giudizio di appello, iscritto al R.G.n. 2279/2024, innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Con ordinanza del 5.02.2026 la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

La presente opposizione, in ragione delle doglianze formulate, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In particolare, parte opponente ha censurato, in via esclusiva, il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14 del D.l. 669 del 1996 e ss.mm.ii., avendo ricevuto la notifica sia dell'atto di precetto ivi opposto, che del titolo esecutivo ad esso sottostante, in data 15.05.2024 e, per tali ragioni, chiedeva il dichiararsi la nullità dell'atto avverso.

In via preliminare, giova precisare che non è circostanza contestata tra le parti l'avvenuta notifica, in data 15.05.2024, sia dell'atto di precetto, che della sottesa sentenza n. 4020/2024-R.G.n. 16466/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.04.2024 e pubblicata il 15.05.2024.

Ciò posto e nel merito, ai sensi dell'art. 14, co. 1, D.l. 669/1996, così come convertito in L. 30/1997 e successivamente modificato dall'art. 44, co. 3, D.l. 269/2003, *“le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*. Dalla norma in esame, avente ad oggetto la previsione di un termine dilatorio per la proposizione dell'azione esecutiva ovvero per la notifica di un atto di precetto nei confronti degli enti pubblici non economici, deriva che il precetto notificato prima del decorso del suddetto termine è inammissibile e privo di efficacia.

Invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il suddetto termine, il quale costituisce una condizione legale di efficacia del titolo esecutivo, deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell'atto di precetto. Prima della sua scadenza, risulta impossibile giuridicamente notificare il precetto, in quanto quest'ultimo presuppone l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento del quale viene fatto valere (Cass. n. 19966/2005). Tale interpretazione è stata avvalorata anche dalla modifica normativa introdotta dall'art. 44, comma 3, del d.l. 30.09.2003, n. 269, conv. in L. 24.11.2003 n. 326, che, con un'interpretazione autentica del testo dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, ha espressamente previsto che, prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore non possa procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto.

Inoltre, gli **Parte_2** nel chiarire ulteriormente con la recente ordinanza n. 36856 del 2021 che il termine dilatorio *de quo* trova applicazione anche alle aziende sanitarie e ospedaliere, avendo tali enti natura giuridica di enti pubblici non economici, hanno così statuito “*le ^{Part} non devono essere considerate enti pubblici economici, con conseguente applicabilità della predetta norma anche nei loro confronti ed ulteriore corollario dell’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, avrebbe reso nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata ed integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.)*”.

Sul tema è ritornata più recentemente la Cassazione, con l’ ordinanza n. 9117/2023, secondo la quale “*Le Aziende Unità Sanitarie Locali e le **Controparte_5** hanno natura giuridica di enti pubblici non economici ai fini dell’instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti. Conseguentemente, ad esse si applica il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 30 del 1997, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno mediante l’intimazione del precetto, prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso all’ente per completare le procedure amministrative preordinate al pagamento di somme di denaro conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali*”.

L’applicazione dei suddetti principi consente di affermare con fermezza che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata prima della scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso a parte debitrice al fine di completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali: ne deriva che, nel caso di specie, lo *spatium deliberandi* in favore dell’Amministrazione debitrice non è

stato rispettato. A tal proposito, giova altresì precisare che risultano prive di pregio le argomentazioni prospettate da parti opposte nel ritenere comunque spirato (e dunque rispettato), al momento della presente opposizione, il termine *de quo*: trattandosi di un termine di efficacia, la sua inosservanza si traduce in una nullità “a monte” dell’atto di precetto stesso, poiché notificato intempestivamente.

3. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della difficoltà di individuazione dell’ambito di applicazione della norma in oggetto nonché dei contrasti giurisprudenziali (in particolare nella giurisprudenza di merito) sul tema, come emergenti anche dalle rispettive difese delle parti in causa. Inoltre va anche evidenziato il persistente inadempimento della azienda ospedaliera *Parte_1*

Vanno compensate anche le spese della fase cautelare, dovendosi tener conto dell’esito complessivo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’atto di precetto opposto;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli il 9.02.2026

Il Giudice

Maria Luisa Buono

Firma digitale